

Dlgs su revisione di norme in materia di corruzione, pubblicità, trasparenza: i pareri del Parlamento

22 Aprile 2016

Le Commissioni Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato hanno concluso l'esame dello Schema di decreto legislativo recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" ([Atto 267](#) - Relatori On. Anna Ascani del Gruppo parlamentare PD e Sen. Giorgio Pagliari del Gruppo parlamentare PD), rendendo al Governo **pareri favorevoli con numerose condizioni ed osservazioni** alcune delle quali di contenuto sostanzialmente analogo.

Lo Schema di D.Lgs dà attuazione alla delega contenuta all'art.7 della L. n.124/2015 (recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, introducendo - tra l'altro - una nuova forma di **accesso ai dati e ai documenti pubblici** (equivalente alla Freedom of information act -Foia- dei sistemi anglosassoni), per la quale chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche Amministrazioni. In particolare si consente l'accesso anche ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali non sussistono specifici obblighi di pubblicazione.Vengono, inoltre, **introdotte modifiche alla L.190/2012** (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

Tra le **condizioni** di **analogo contenuto** si evidenziano, in particolare, le seguenti:

- all'art. 4, comma 1, lett. b) capoverso 1-bis, sull'attribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione del potere di definire i casi in cui la pubblicazione in forma integrale dei dati previsti è sostituita con quella di **informazioni riassuntive**, elaborate per aggregazione, **si specifici che tale potere è funzionale soltanto alla riduzione degli oneri ed alla semplificazione;**

- all'articolo 6, comma 1, capoverso «articolo 5 (Limiti all'accesso civico), comma 5» che disciplina il caso di rigetto dell'istanza di accesso, decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della stessa, **sostituire l'ipotesi di silenzio-rigetto:**

- con "l'obbligo del provvedimento espresso e motivato, analogamente a quanto previsto dall'art. 25 della L 241/1990" (condizione espressa dal Senato);**

- "e prevedere che il rifiuto debba essere motivato da parte dell'amministrazione"** (condizione espressa dalla Camera);

- per quanto attiene la previsione del solo **ricorso al Tribunale amministrativo regionale** avverso il diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta da parte della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «articolo 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 6», **individuare anche un possibile rimedio amministrativo ulteriore;**

- all'articolo 6, comma 2, capoverso «articolo 5-bis (Limiti all'accesso civico)», per quanto riguarda le

deroghe previste, a tutela di interessi pubblici e privati, **all'obbligo di disclosure**, prevedere che **il diniego all'accesso sia necessario per evitare un pregiudizio «concreto» alla tutela degli interessi pubblici e privati** ivi elencati ed inserire la previsione di apposite linee guida a carattere vincolante redatte da organismi *super partes*, quali ad esempio l'ANAC, sentito il Garante della Privacy.

Tra le **osservazioni** di **analogo contenuto** si segnalano, in particolare, le seguenti:

-valutare l'opportunità di **prevedere un monitoraggio della fase attuativa della riforma, anche mediante la possibile creazione di un Osservatorio** *(come indicato alla Camera)* **o una cabina di regia** con il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti *(come indicato nelle premesse del parere del Senato)*;

-valutare l'opportunità di specificare più chiaramente la **differenza tra l'accesso previsto dalla legge 241/1990 e quello previsto dal Dlgs 33/2013**, così come modificato dal decreto in esame.

Tra le osservazioni espresse nel parere della Camera si evidenziano, altresì, le seguenti:

- valutare l'opportunità, con riferimento all'articolo 41, comma 1, lettera e), di prevedere anche il coinvolgimento di un **pool anticorruzione in ambito metropolitano o di area vasta**, appositamente formato e che l'eventuale Organismo indipendente di valutazione venga costituito in forma associata tramite convenzione con gli enti di area vasta e le città metropolitane;

-valutare l'opportunità di **chiarire le modalità di nomina del responsabile unico della Prevenzione della corruzione** nel caso di gestione associata da parte dei piccoli comuni di cui all'articolo 41 comma 1, lettera f) e nel caso di Unioni di comuni cui sono affidate le funzioni fondamentali previste dalla L. n. 56/2014.

Tra le osservazioni espresse nel parere del Senato si evidenziano, altresì, le seguenti:

-valutare la necessità di individuare **disposizioni sanzionatorie** nei confronti delle pubbliche amministrazioni che non ottemperano agli obblighi previsti dal provvedimento;

- all'articolo 5, comma 2, la disposizione ivi prevista deve essere riformulata con un maggior grado di dettaglio, così come specificamente indicato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3 della legge di delega, con particolare riguardo al **tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici, nonché all'aggiornamento periodico di tali dati**, ricorrendo ad adeguate forme di pubblicità sul sito www.soldipubblici.gov.it.

Lo Schema di decreto legislativo tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.

In allegato i pareri delle Commissioni di Camera e Senato.

Si veda precedente del [25 febbraio 2016](#).

[24496-Parere Commissione del Senato.pdf](#)[Apri](#)

[24496-Parere Commissione della Camera dei Deputati.pdf](#)[Apri](#)